

posito che il militare, dopo aver servito 50 anni, sia stato ammesso o non al godimento della sua giubilazione.

Sarei quindi per proporre un'aggiunta all'articolo presente colla quale si dicesse che le famiglie dei militari contemplati nel primo alinea di quest'articolo hanno diritto al trattamento assegnato alle famiglie dei militari giubilati per anzianità di servizio, qualora il militare abbia compiuto 50 anni di servizio prima della sua condanna.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Le stesse ragioni che ho addotte contro l'emendamento dell'onorevole signor deputato Quaglia le oppongo al signor deputato Chiò. L'individuo, come dissi, il quale incorre nella degradazione si rende immeritevole e verso l'esercito, e verso la patria; la patria vuole ricompensare i cittadini che non fallirono all'onore, che non vennero dichiarati inabili a prestare il loro braccio alla patria, nè furono colpiti d'infamia, epperò anche per misura di moralità io sostengo che non possa ammettersi l'emendamento del signor deputato Chiò.

CHIÒ. Concepisco che per misura di moralità si debba spogliare di questo diritto il militare che è stato colpito dalla condanna; ma non veggo come questa misura di moralità debba privare del medesimo diritto una famiglia infelice che ebbe per capo un militare, il quale fu colpito dalla condanna di cui parliamo.

Il diritto della famiglia d'un militare alla pensione è la conseguenza del trentennio di servizio prestato dal militare medesimo. E come un delitto qualunque commesso da un militare dopo 50 anni di servizio non potrà mai fare sì che questo servizio non sia stato prestato, così non potrà pure togliere alla famiglia del militare un diritto già acquistato dalla medesima. Chi sostiene la sentenza contraria cade in questo assurdo, di rendere la famiglia responsabile de' delitti commessi dal suo capo, provvedimento barbaro e condannato dalla legislazione di tutte le nazioni civili. Perciò mantengo la mia aggiunta, la quale al postutto è affatto conforme all'equità ed a quei sentimenti generosi che devono informare la presente legge fatta tutta a beneficio, non solo dei militari, ma ancora delle famiglie dei medesimi.

DI PETTINENGO, commissario regio. L'individuo non entra nel diritto che quando questo diritto viene riconosciuto e dichiarato formalmente nei modi previsti dal decreto reale giuste le disposizioni dell'articolo 40 della legge. Epperò, se un militare a 50 anni viene *degradato*, è evidente prova che non è ancora ammesso al godimento della pensione, e che il diritto che gli compete non è ancora dichiarato; epperò non potrà dare a' suoi figli ciò che non possiede ancora egli stesso. La patria e questa legge deve esprimerne il sentimento, deve rimeritare i militari buoni, onorati, che si consacrano alla patria nel servizio militare, ma non coloro che falliscono all'onore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento Chiò.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo 59.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 40:

« Le pensioni militari sono vitalizie; sono considerate come debito dello Stato; nè esse, nè gli arretrati di esse possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile. Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

NOTTA. Mi pare, se ho ben compresa l'intenzione della Commissione, che non si trovi abbastanza spiegata la medesima con quelle parole dell'articolo colle quali si dice che nè le pensioni nè gli arretrati di esse possono cedersi o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile.

Mi sembra che la Commissione ha voluto stabilire in massima generale che non si possano sequestrare queste pensioni, ed abbia voluto quindi stabilire due eccezioni, una a favore dello Stato, l'altra a favore delle obbligazioni contenute negli articoli 116 e 118 del Codice civile; ma con quelle sole parole di *debito verso lo Stato e quegli altri debiti previsti del Codice civile* non si esprime esattamente quest'idea.

Sarebbe meglio, a mio senso, dire: « eccettuato il caso di debito verso lo Stato e dei debiti contratti per soddisfare alle obbligazioni di cui negli articoli 116 e 118 del Codice civile. »

All'articolo 116 sono previste le obbligazioni che hanno i coniugi di somministrare gli alimenti alla loro prole; all'articolo 118 vi sono contemplate le obbligazioni che hanno i figli verso i genitori per la stessa causa; ora, se questa è realmente l'idea della Commissione, fa d'uopo sia la stessa chiaramente espressa, e credo non si possa altrimenti con chiarezza esprimere salvo con dire come ripeto « eccettuato il caso di debiti verso lo Stato, o di debiti contratti per soddisfare alle obbligazioni di cui negli articoli 116 e 118 del Codice civile. »

NOVELLI. La parola *quelli* si riferisce ai casi, cioè quei casi previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile, e quindi l'emendamento proposto mi sembra inutile.

NOTTA. Non basta dire *quei casi* che sono previsti negli articoli 116 e 118, ma mi pare occorrere una locuzione più esplicita: l'articolo 116 che cosa prevede? Prevede l'obbligazione che hanno i padri e le madri verso i loro figli di somministrar loro degli alimenti ed indumenti. L'articolo 118 a che cosa prevede? All'obbligo che hanno i figli di soddisfare agli alimenti dei genitori. Ciò posto l'intenzione della Commissione era senza dubbio quella di stabilire con questo articolo che bisogna, se si sono contratti debiti per soddisfare a queste obbligazioni, e se vi è alcuno il quale abbia perciò diritto di far sequestrare queste pensioni o gli arretrati di queste pensioni per esser rimborsato dal credito che ha fatto, chè allora soltanto tali debiti esistendo, e non solamente quelle obbligazioni, può avere luogo il sequestro nella tangente dalla legge preveduta; per spiegare adunque questa idea con chiarezza e precisione, mi sembra preferibile la versione ch'ebbi l'onore di proporre testè alla Camera.

PETTITI, relatore. Questo pronome *quelli* si riferisce al sostantivo *casi* come osservò il signor avvocato Novelli, ed è una traduzione letterale dell'articolo corrispondente della legge francese, articolo che fu egualmente introdotto letteralmente dai Belgi nella loro legge.

Nella Commissione non v'erano uomini di legge che potessero muovere l'osservazione ora esposta dall'onorevole deputato Notta. Quindi essa credette opportuno di rispettare una redazione che fu approvata in Francia, nel Belgio e dal nostro Senato.

PRESIDENTE. Chieggo al deputato Notta se persista nel suo emendamento.

NOTTA. Non vi persisto, giacchè era mia intenzione quella di meglio far spiegare l'idea della Commissione. . .

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 40.

(La Camera approva.)

« Art. 41. Il Governo determinerà con decreto reale le